

Pubblicato il 22/09/2026

N. 02555 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 01051/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2026, proposto da  
Sialab S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla  
procedura CIG BA7AE311FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sottile,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ambito Territoriale 4 Ragusa, Ati Ragusa - Assemblea Territoriale Idrica Dell'Ambito  
Territo-Riale Ottimale 4 di Ragusa, non costituiti in giudizio;  
Iblea Acque S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Guido Ottaviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia;

***nei confronti di***

Protex Italia S.r.l., non costituita in giudizio;

Lab Center Sicilia S.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

previa sospensione cautelare,

della Determinazione di aggiudicazione n. 74/2026, comunicata con nota pec del 15.4.2026, con la quale la stazione appaltante IBLEA ACQUE .P.A. ha aggiudicato in via definitiva alla società Lab Center Sicilia SRLS il “Servizio di analisi di laboratorio per acque destinate al consumo umano distribuite a mezzo delle reti idriche del Servizio Idrico Integrato – Ambito Territoriale 4 Ragusa per la durata di 12 mesi, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023”, di tutti i presupposti atti, comunicazioni, provvedimenti e verbali di gara 1 (a titolo indicativo e non esaustivo: verbale del 2.3.2026; verbale del 16.3.2026; comunicazione del 2.3.2026 identificativo n. 209303; comunicazione del 2.3.2026 identificativo n. 210365) nella parte in cui la società Lab Center Sicilia SRLS non è stata esclusa dalla gara de qua per le ragioni di cui seguenti motivi di ricorso, ivi comprese (ove occorra) le comunicazioni del 4.5.2026 e del 2.4.2026 trasmesse via pec alla società ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lab Center Sicilia S.r.l.S e di Iblea Acque Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2026 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Il 16 febbraio 2026 la società *in house* Iblea Acque S.p.A. (Iblea Acque) ha avviato, in via telematica, la procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano nell'Ambito Territoriale n. 4 di Ragusa, per la durata di dodici mesi (CIG BA7AE311FA).

2. Alla procedura -informata al criterio del prezzo più basso, a partire da un importo a base d'asta di Euro 297.660,18 (inferiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 2, lett. b D.lgs. n. 36/2023)- hanno partecipato quattro operatori economici, tra i quali l'odierna ricorrente Sialab s.r.l. (Sialab) e la controinteressata Lab Center Sicilia s.r.l.s. (Lab Center Sicilia).

3. Per quanto d'interesse, l'art. 6.2 del disciplinare di gara prescriveva, tra gli altri requisiti d'idoneità professionale, il possesso di:

- *“certificato accreditamento ACCREDIA per il laboratorio in conformità alla norma UNI CEI EN/IEC 17025”*;
- *“certificato accreditamento per le prove di analisi in conformità alla norma UNI CEI EN/IEC 17025 come stabilito nel D.Lgs. 18/23”*;
- *“Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestioni per la qualità – Requisiti”* (all. 1 Sialab, pagg. 7 e 8).

4. In merito al secondo degli anzidetti requisiti, l'art. 18 del capitolato speciale d'appalto (CSA: *“Requisiti richiesti”*) richiedeva, più nello specifico, la titolarità di *“accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da*

*a) ad f), e alla parte B, tabella 1, dell'allegato III del D.Lgs. 18/23"* (all. 2 Sialab, pag. 16), mentre l'art. 12 della stessa fonte stabiliva che: *"I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, devono essere accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) ad f), e alla parte B, tabella 1, dell'allegato III del D.Lgs. 18/23"* (all. 2 cit., pag. 11).

5. Nell'Allegato 1 della domanda di partecipazione, Lab Center Sicilia ha dichiarato la titolarità sia del certificato ACCREDIA per il laboratorio sia del certificato di accreditamento per le prove di analisi in conformità alla norma UNI CEI EN/IEC 17025 ex D.lgs. 18/23 e il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 tramite avvalimento da Protex Italia s.r.l. (all. 3 Lab Center Sicilia, pag. 2). Inoltre solo nell'Allegato 1, e non anche nel DGUE (ove invece risultava indicata l'opzione negativa), Lab Center Sicilia dichiarava di subappaltare a laboratori terzi le analisi relative a *"colifagi somatici, radioattività, parametri del gruppo B – Allegato II D.Lgs. 18/2023"* (doc. 3 Lab Center Sicilia cit.).

6. A fronte dell'indicata discrasia tra i due documenti circa la dichiarazione sul subappalto, il seggio di gara ha attivato il soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti e il dettaglio delle analisi eseguite in via diretta dall'operatore economico, di quelle subappaltate e dei laboratori subappaltatori. A riscontro delle richieste, Lab Center Sicilia ha integrato il DGUE, ivi affermando -in parziale difformità da quanto previamente dichiarato nell'Allegato 1- che intendeva subappaltare a terzi le attività di analisi relativa a *"Colifagi somatici, Radioattività, Parametri del Gruppo B - all. III D. Lgs. 18/2023"* (doc. 5 Lab Center Sicilia e doc. 9 Iblea Acque, pag. 3) e ha, inoltre, prodotto gli elenchi dei parametri analitici processati direttamente, di quelli affidati ai subappaltatori e delle prove accreditate dei laboratori coinvolti con i relativi certificati ACCREDIA (all. 7 Lab Center Sicilia) relativa ai parametri dell'Allegato III rispetto ai quali l'operatore economico è privo di certificazione.

7. Ritenuta la documentazione conforme alle prescrizioni della *lex specialis*, la Commissione ha ammesso l'offerta e ha proposto l'aggiudicazione a favore di Lab Center Sicilia, successivamente formalizzata con determinazione n. 74 del 18 marzo 2026, comunicata con PEC del 15 aprile 2026 (all. 4 Sialab), e seguita dalla stipula del contratto e dall'avvio del servizio.

8. Avverso la predetta determinazione n. 74/2026 e i presupposti verbali di gara dei giorni 2 e 16 marzo 2026 è insorta Sialab, quale seconda in graduatoria, che con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 maggio 2026 e depositato il 21 maggio 2026, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi:

*I.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 e dell'allegato III del D.lgs. n. 18/2023 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, comma 3, 100 e 119 del D.lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 6, 6.2 e 8 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione del paragrafo 18 del c.s.a. – Violazione e falsa applicazione del principio del risultato – Violazione e falsa applicazione del principio dell'autovincolo.*

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la carenza nell'aggiudicataria di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per tutti i cinquantadue parametri analitici oggetto del servizio, essendo Lab Center Sicilia accreditata esclusivamente per nove di essi e avendo illegittimamente dichiarato soltanto in sede di soccorso istruttorio di voler ricorrere al subappalto come strumento per colmare la carenza di mezzi propri per lo svolgimento delle restanti analisi chimiche e microbiologiche (con particolare riguardo ai parametri di cui alla parte B, Tabella 1, Allegato III del D.lgs. n. 18/2023). In radice, peraltro, l'istituto del subappalto qualificatorio o necessario non sarebbe applicabile al caso di specie in ragione della natura e dell'oggetto dell'appalto e, comunque, il ricorso al subappalto per complessivi quarantatré parametri analitici su cinquantadue (pari all'82,69%) darebbe luogo all'affidamento ai laboratori terzi della

quasi totalità delle prestazioni commesse in appalto, in violazione dell'art. 119 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che vieta di cedere a terzi l'esecuzione integrale delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente. Si censura altresì l'omessa indicazione di subappaltatori accreditati per le analisi su parametri specifici quali benzene, acido trifluoroacetico e salmonella, nonché, sotto un differente profilo, l'incoerenza della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ottenuta in avvalimento da Protex Italia s.r.l., rispetto all'oggetto dell'appalto, in quanto relativa alla gestione di sostanze radioattive e rifiuti pericolosi anziché ad attività di analisi.

*II.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 20 del C.S.A. - Offerta incongrua, inaffidabile e non conforme alle prescrizioni della lex specialis - Violazione e falsa applicazione del principio del risultato – Violazione e falsa applicazione dei principi dell'autovincolo e di non contraddittorietà dell'azione amministrativa.*

Il secondo mezzo attinge i profili di congruità e affidabilità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, che, laddove prevede il subappalto di una quota rilevante delle analisi presso laboratori ubicati fuori dal territorio siciliano, non sarebbe in grado di assicurare l'osservanza delle stringenti tempistiche imposte dal capitolato speciale d'appalto per gli interventi urgenti (tre ore: art. 11 CSA) e per la comunicazione di eventuali non conformità (ventiquattro ore: art. 13 CSA), giacché incompatibili, secondo prospettazione ricorsuale, con la logistica connessa alla delocalizzazione delle analisi in ambito extraregionale.

9. La società deducente ha chiesto anche dichiararsi l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicataria nonché la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell'affidamento del servizio, o, in via subordinata, per equivalente pecuniario.

10. Si sono costituiti in giudizio Iblea Acque e la controinteressata Lab Center Sicilia. Eccepita preliminarmente la carenza dei presupposti per la concessione della tutela

cautelare, nel merito le parti resistenti hanno controdedotto rispetto alle superiori ragioni di doglianza, rilevando, in sintesi, che:

- i) la *lex specialis*, letta congiuntamente all'Allegato III del D.Lgs. 18/2023, non imponeva l'accreditamento in capo al singolo operatore economico concorrente per tutte le prove oggetto dell'appalto, ma richiedeva l'accreditamento secondo il modello normativo del D.lgs. n. 18/2023, che contempla anche l'attività di laboratori terzi; ed anzi, secondo la più radicale prospettazione della stazione appaltante, il requisito non sarebbe presidiato da sanzione espulsiva e ai concorrenti sarebbe stato richiesto soltanto di impegnarsi a garantire "*in fase esecutiva*" il processamento delle analisi da laboratori accreditati, direttamente o tramite subappalto (cfr. in particolare, pag. 2 delle repliche del 30 luglio 2026); in ogni caso la rettifica della dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio avrebbe esplicitato un assetto qualificatorio già manifestato nella domanda di partecipazione, senza alterare l'offerta;
- ii) il criterio *aritmetico* (basato sul numero dei parametri analitici), invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione dell'art. 119 comma 1 D.lgs. n. 36/2023, sarebbe errato, dovendosi interpretare la nozione di "*quota prevalente*" in base al valore economico o al complessivo numero di prestazioni analitiche subappaltate, dai quali si evincerebbe, invece, l'esecuzione diretta dall'aggiudicataria delle prestazioni prevalenti (Gruppo A, con 1021 determinazioni stimate), mentre costituirebbero oggetto di subappalto solo analisi specialistiche di minor peso economico e frequenza;
- iii) la salmonella non rientra tra i parametri per cui è richiesto l'accreditamento obbligatorio e la dichiarazione di subappalto per categorie (es. "Parametri del Gruppo B") includerebbe implicitamente i singoli analiti che vi appartengono, quali, nello specifico, benzene e acido trifluoroacetico;
- iv) quanto alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015, il disciplinare non ne imponeva la specifica inerenza a un dato settore, bensì solo la coerenza funzionale con l'oggetto del contratto;

- v) l'interpretazione di parte ricorrente circa i termini per l'esecuzione delle analisi non sarebbe corretta e, in particolare, il termine di tre ore per gli interventi urgenti andrebbe riferito al prelievo del campione e non all'esecuzione delle analisi.

11. Con ordinanza n. 167 del 29 maggio 2026 il Collegio ha ritenuto le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente suscettibili di tutela mediante sollecita fissazione dell'udienza di discussione alla data del 10 settembre 2026 e ha inoltre disposto a carico dell'ente aggiudicatore incombenti istruttori, volti all'acquisizione della versione integrale della determina di aggiudicazione e dei verbali di gara.

12. Con memoria del 25 luglio 2026 la ricorrente ha domandato, a ulteriore supporto delle censure dedotte nel secondo mezzo di gravame, l'esibizione dei rapporti di prova relativi alle analisi subappaltate da Lab Center Sicilia ai laboratori con sede extraregionale. Le parti resistenti si sono opposte all'accoglimento dell'istanza.

13. Dopo scambio di ulteriori atti difensivi e documenti -tra i quali, i rapporti di prova esibiti dalla Stazione Appaltante all'esito di istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente-, all'udienza pubblica del 10 settembre 2026, Lab Center e Iblea Acque hanno eccepito la tardività del deposito da parte di Sialab in data 30 luglio 2026 di propri rapporti di prova emessi nell'ambito di altro appalto. La ricorrente a sua volta ha controdedotto la documentazione depositata dalla controinteressata in data 9 settembre 2026. La causa è stata, quindi, discussa e trattenuta in decisione.

## DIRITTO

A) *In limine* il Collegio dà atto dell'intervenuto adempimento dell'Amministrazione intimata agli incombenti disposti con ordinanza n. 167/2026 e, alla luce dell'acquisito compendio d'informazioni e documenti, inclusi quelli ostesi da Iblea Acque a riscontro dell'istanza ex art. 22 Legge n. 241/1990, ritiene non utili ai fini del decidere gli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati da parte ricorrente con l'istanza di esibizione del 25 luglio 2026.

B) Nel merito il ricorso è fondato -nei sensi e con le precisazioni che seguono- sotto il dirimente profilo della lamentata invalidità della dichiarazione sul subappalto resa dall'aggiudicataria in sede di soccorso istruttorio, che, a motivo della sua portata assorbente, esime il Collegio dal vagliare le opposte eccezioni di tardività dei rispettivi documenti depositati dalla ricorrente e dalla controinteressata, in quanto contributi istruttori relativi al secondo motivo di ricorso.

B.1) Deve preliminarmente essere disattesa l'ermeneutica della legge di gara proposta dalla stazione appaltante, che dequota a requisito di esecuzione la titolarità del certificato di accreditamento per le prove di analisi UNI CEI EN/IEC 17025 come stabilito nel D.Lgs. 18/2023 (si veda di nuovo pag. 2 delle repliche del 30 luglio 2026 ove Iblea Acque espressamente deduce che *“la qualificazione attiene alla fase esecutiva, in assenza di previsione di sanzione di esclusione per il punto 6.2, secondo il principio di massima partecipazione alla gara”*).

Per sedimentata giurisprudenza, nell'interpretazione delle clausole che compongono la disciplina di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e, anzitutto, il criterio letterale e quello sistematico ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità dev'essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente (così C.G.A.R.S., sez. giurisd., 30 giugno 2025 n. 505 e giurisprudenza ivi richiamata; nello stesso senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2026 n. 3730).

Ora, nel caso in esame, l'art. 6 del disciplinare (*“Requisiti di ordine generale, di ordine speciale e mezzi di prova”*) dispone in termini espliciti che *“I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti”*, tra i quali

figura proprio il successivo 6.2 recante la disciplina di dettaglio dei requisiti d'idoneità professionale, che include la certificazione per cui è controversia (all. 1 di parte ricorrente, pagg. 7 e 8). Sebbene, dunque, tale ultima disposizione non detti, a differenza del 6.1, un'espressa comminatoria espulsiva, nondimeno è proprio la sua lettura in connessione con l'art. 6 -che, già nell'epigrafe, richiama i requisiti speciali insieme a quelli generali e che rinvia, con formulazione onnicomprensiva, ai commi successivi- a connotare quei requisiti (e, dunque, anche la certificazione in oggetto) d'immediata rilevanza a fini idoneativi.

La correttezza di tale approdo è confermata dal capitolato speciale d'appalto che, nella sua tipica funzione integrativa della fonte di gara sovraordinata, all'art. 18 specifica testualmente che *“I requisiti che dovrà possedere l'operatore economico per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti: [...] essere in possesso di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) ad f), e alla parte B, tabella 1, dell'allegato III del D.Lgs. 18/23”* (all. 2 di parte ricorrente, pag. 16). Sicché, non solo in base al criterio sistematico, ma già sulla scorta di quello schiettamente letterale non è revocabile in dubbio che la legge di gara imponesse la titolarità di detta certificazione come requisito necessario per la stessa partecipazione alla procedura (e non già a soli fini di esecuzione dell'appalto).

Nello stesso senso depone, peraltro, la nota di chiarimento del 17 febbraio 2026, con cui il RUP, in riscontro a una richiesta di modifica del disciplinare, dopo aver rilevato che *“i requisiti di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara sono stati individuati nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023”*, afferma con nettezza che *“E' principio consolidato che la Stazione Appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi normativamente previsti [...]”* (all. 15 Lab Center Sicilia, pag. 3 del .pdf); ribadendone, in tal modo, la statura di requisiti di partecipazione.

B.2) Ciò posto, e tenuto conto che, come incontestato e documentato in atti, l'aggiudicataria Lab Center Sicilia è titolare in proprio di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 solo in relazione a nove dei complessivi cinquantadue parametri microbiologici e chimici rispettivamente elencati nella parte A, lettere da a) ad f), e nella parte B, tabella 1, dell'allegato III del D.Lgs. 18/23 (cfr. doc. 6 Lab Center Sicilia, documenti PA2700AR2 e PA1242AR22), non merita favorevole considerazione, tuttavia, neppure la più radicale delle critiche ricorsuali, secondo cui la legge di gara avrebbe imposto la titolarità dell'accreditamento per tutti i parametri analitici in via diretta da parte del singolo operatore economico, senza possibilità di ricorrere al subappalto a fini qualificatori.

L'assunto non trova, anzitutto, ragionevole aggancio nel dato testuale. Non soltanto, infatti, né il disciplinare né il CSA pongono un simile divieto, ma anzi, come correttamente eccepito dalla stazione appaltante (alle pagg. 3 e 4 della memoria del 26 maggio 2026) e dalla parte controinteressata (in particolare, a pag. 4 della memoria del 24 luglio 2026), *la lex specialis* opera un chiaro rinvio al regime di accreditamento di cui all'Allegato III del D.lgs. 18/2023 (art. 6.2 del disciplinare e 18 del CSA citt.). Questo dispone, a sua volta, che *“I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del presente allegato”*. La normativa primaria non costruisce, dunque, l'accreditamento come requisito necessariamente concentrato, per l'intero spettro delle prestazioni, in capo al solo contraente principale. Essa, piuttosto, ammette un modulo organizzativo nel quale il laboratorio affidatario si avvalga di terzi accreditati per specifiche prove. Tale dato si riflette sulla corretta interpretazione della legge di gara che, in virtù dell'anzidetta clausola di rinvio, plasma il regime di accreditamento per le prove di analisi sul modello normativo richiamato.

Una conferma testuale in tal senso si ricava dall'art. 12 CSA, che riporta pedissequamente il dettato del citato Allegato III D.lgs. 18/2023 (cfr. all. 2 Sialab, pag. 11).

B.2.1) Neppure condivisibile, ad avviso del Collegio, è la premessa dogmatica da cui muove la ricorrente, in base alla quale il subappalto necessario sarebbe, di base, incompatibile con il settore dei servizi.

È opportuno rammentare a questo punto che il subappalto necessario (o qualificatorio o qualificante) possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia, però, dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire parte delle prestazioni commesse in appalto. È, perciò, “*necessario*” in quanto non esprime una libera scelta imprenditoriale (operata da un concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), ma è imposto dall'esigenza di colmare il deficit qualificatorio attraverso l'affidamento di una parte dell'oggetto del contratto a terzi muniti delle occorrenti qualificazioni (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015).

In continuità con il previgente art. 105 D.lgs. 50/2016, anche l'art. 119 D.lgs. 36/2023 non affronta il tema del subappalto necessario. Ciò a motivo della sua eccentricità rispetto alla causa tipica del negozio, come illustrato nella Relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Nondimeno (dopo l'abrogazione dell'art. 12 D.L. 47/1014) l'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice dispone che “*Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi*” e che “*I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*”.

La *ratio* della norma è garantire che le lavorazioni, specie quelle specialistiche, siano eseguite da imprese dotate della necessaria competenza tecnica, attestata dalla qualificazione SOA. Tale finalità deve ritenersi pienamente soddisfatta sia quando l'affidatario possiede direttamente la qualificazione, sia quando, essendone privo, affida l'esecuzione di tali opere a un'impresa terza qualificata, dichiarandolo sin dalla fase di offerta, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (così T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 19 gennaio 2026 n. 141).

Tutto ciò precisato, il Collegio, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, per cui l'appalto qualificatorio si può configurare solo per il settore dei lavori (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026 n. 729), ritiene di dover dare continuità all'indirizzo che ne ammette l'applicazione anche a quello dei servizi (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020 n. 3504; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, 6 maggio 2024, n. 8964; T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204; T.A.R. Lombardia - Milano, 30 novembre 2021, sez. IV, n. 2641; TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 15 novembre 2021 n. 878; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9), pure quando questi abbiano carattere unitario (T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204 cit.).

Milita in tal senso la matrice proconcorrenziale dell'istituto (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, 6 maggio 2024, n. 8964 e T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204 citt.), in armonia ai canoni unionali che presidiano la dimensione europea del mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, assicurando la tutela della concorrenza, vietando pratiche discriminatorie e tutelando anche le piccole e medie imprese; nonché, quanto al diritto interno, in coerenza con il principio del risultato ex art. 1 D.lgs. n. 36/2023 che “*è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea*” e costituisce criterio per l'individuazione della regola del caso concreto.

Proprio un'interpretazione orientata ai superiori principi porta a qualificare il subappalto necessario come istituto generale, trasversalmente applicabile tanto ai lavori quanto ai servizi.

Nel caso concreto, poi, nel senso dell'applicabilità del subappalto necessario concorre altresì lo specifico regime di accreditamento stabilito dal D.lgs. 18/2023 che, ammettendo la possibilità di affidare parte delle prove di analisi a laboratori terzi, purché muniti della correlata certificazione, delinea, quanto all'ambito in oggetto, un sistema "*a qualificazione obbligatoria*", non dissimile da quello delle opere scorporabili.

B.3) Sgomberato il campo dai profili censori più radicali, è, invece, fondata l'ulteriore ragione di doglianza, pure compendiata nel primo mezzo di gravame, relativa alla lamentata illegittimità della dichiarazione di subappalto resa dall'aggiudicataria in sede di soccorso istruttorio, come strumento per colmare impropriamente l'originario deficit di qualificazione.

Riguardo all'onere di forma richiesto per la dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario e ai correlati limiti applicativi del soccorso istruttorio si registrano in giurisprudenza indirizzi diversi (si veda, per un'efficace ricostruzione del dibattito giurisprudenziale, T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, 27 novembre 2025 n. 1952).

Per un primo orientamento, d'impronta rigoristica e informato al principio di autoresponsabilità dei concorrenti, l'operatore economico privo di un requisito di qualificazione per l'esecuzione in proprio ha l'onere inderogabile di manifestare espressamente e sin dalla domanda di partecipazione la specifica volontà di ricorrere al subappalto qualificatorio, costituendo tale preventiva ed esplicita indicazione una dichiarazione autonoma e non sovrapponibile alla generica intenzione di subappaltare parte delle prestazioni (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99 e T.A.R. Sicilia – Catania, sez. V, 28 luglio 2026 n. 2277). In base a tale

ricostruzione, sostenuta anche dall'ANAC (nel parere di precontenzioso 5 giugno 2024, n. 278), qualora la stazione appaltante accerti la carenza dei requisiti di partecipazione rispetto alle lavorazioni che l'impresa si è impegnata a eseguire, la mancata o insufficiente manifestazione della volontà di avvalersi del subappalto necessario non è suscettibile di essere emendata mediante soccorso istruttorio, ostandovi la tutela della *par condicio competitorum* che verrebbe vulnerata consentendo la formazione o la specificazione tardiva di atti essenziali dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. In particolare, l'omissione non risulta ascrivibile né al soccorso integrativo di cui all'art. 101, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, volto unicamente al recupero quantitativo di documentazione preesistente a data certa, né al soccorso sanante di cui alla successiva lett. b), il quale incontra il limite insuperabile dell'impossibilità di sanare carenze idonee a strutturare l'offerta e la qualificazione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 100, comma 4, del medesimo Codice.

Per un secondo indirizzo, di matrice sostanzialistica e fondato sulla centralità del citato principio del risultato sancito dall'art. 1 D.lgs. n. 36/2023, l'assenza di stringenti oneri formali differenti e l'unicità del regime giuridico del subappalto ostano all'esclusione aprioristica dell'efficacia di una generica riserva di subappalto ai fini qualificatori (T.A.R. Liguria, sez. I, 9 dicembre 2024 n. 850 che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5351). Consegue che, a fronte di una formula ambigua redatta in sede di offerta, l'Amministrazione è tenuta, in forza della preminenza della massima partecipazione e del perseguimento della prestazione più efficiente ed economica per la collettività, a consentire al concorrente di chiarire la propria effettiva volontà mediante il soccorso istruttorio, evitando che il ripudio di meri formalismi ceda il passo a conseguenze espulsive sproporzionate e contrastanti con la causa tipica delle procedure ad evidenza pubblica (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5351, cit.).

Ora, la disamina della documentazione in atti rende subito palese che nella dichiarazione di subappalto presente (soltanto) nell'Allegato 1 prodotto da Lab Center Sicilia non figura alcuna espressa volontà di ricorrere al subaffidamento a fini qualificatori, avendo l'aggiudicataria testualmente dichiarato soltanto *“di intendere subappaltare le seguenti prove: Colifagi somatici; Radioattività; Parametri del Gruppo B – all. II, D. Lgs. 18/2023”*, attestando, per il resto, la titolarità *“di certificato accreditamento per le prove di analisi in conformità alla norma UNI CEI EN/IEC 17025 come stabilito nel D.lgs. 18/23”*; senza ulteriori specificazioni riguardo all'esatto contenuto e all'estensione di tale accreditamento, dalle quali emergesse in via immediata la necessità del subappalto a fini di qualificazione.

Le stesse evidenze istruttorie, d'altronde, danno prova della lamentata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla parte controinteressata nelle successive fasi di gara, tale da trasmodare dalla semplice rettifica di un'ambiguità lessicale originaria, per dare forma piuttosto, come denunciato dalla ricorrente, a un tentativo di colmare una carenza nella dichiarazione originaria. Con la conseguenza che il vizio non risulta temperabile, in specie, neppure alla stregua del secondo indirizzo giurisprudenziale riportato.

Segnatamente, ad assumere rilievo non è tanto la discrasia tra l'originario DGUE e l'Allegato 1, in ragione della quale Iblea Acque ha attivato il soccorso istruttorio, bensì quella ravvisabile tra lo stesso Allegato 1 e il DGUE come rettificato dopo il soccorso istruttorio e i certificati di accreditamento in quella sede del pari prodotti.

Più in particolare, mentre nell'Allegato 1, dopo l'attestazione sul possesso di accreditamento (non corredata, come visto, da specificazioni sul relativo contenuto), Lab Center Sicilia ha dichiarato di voler subappaltare, insieme ai test per colifagi somatici e radioattività, le prove afferenti ai parametri del gruppo B *“- all. II, D. Lgs. 18/2023”* (doc. 3 della parte controinteressata), nel DGUE rettificato dopo il soccorso istruttorio, quale depositato in atti, la stessa aggiudicataria -ferma la dichiarazione sui

colifagi somatici e sulla radioattività- ha invece dichiarato di voler affidare a laboratori terzi i test per i parametri del gruppo B “- *all. III D. Lgs. 18/2023*” (doc. 5 Lab Center Sicilia e doc. 9 Iblea Acque, pag. 3) e solo in quell’occasione ha dettagliato l’esatto riparto tra le prove eseguite in proprio e quelle subappaltate (cfr. doc. 7 Lab Center Sicilia), relative ai parametri della parte B, tabella 1 dello stesso Allegato III. La difformità di contenuto tra le due dichiarazioni travalica la mera dimensione formale atteso che non soltanto la dizione “*gruppo A*” “*gruppo B*” figura nell’Allegato II e non anche nel III, ma, soprattutto, i rispettivi cataloghi tassonomici non sono tra loro coincidenti. Il gruppo A dell’Allegato II non menziona il *clostridium perfringens* presente, invece, nella parte A, lett. d) dell’Allegato III. D’altra parte ricadono nel gruppo A dell’Allegato II gli “*altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all’articolo 12, comma 4, lettera a), e se del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura a norma dell’articolo 8 e alla Parte C del presente allegato*”; non menzionati, di contro, nella parte A dell’Allegato III. Inoltre, sia pure a certe condizioni, possono integrare il gruppo A dell’Allegato II parametri quali ammonio, nitrito, alluminio e ferro, che, viceversa, l’Allegato III inserisce in via permanente nella parte B.

Non può di conseguenza essere accolta l’allegazione difensiva di Lab Center Sicilia, secondo cui: “*Il soccorso non ha colmato l’assenza di un requisito sostanziale e non ha modificato l’offerta economica; ha reso coerente e verificabile una scelta organizzativa tempestivamente dichiarata*” (pagg. 4 e 5 della memoria del 24 luglio 2026). Il richiamo nel DGUE rettificato a una tassonomia diversa da quella evocata nella dichiarazione originaria, da cui conseguono una diversa perimetrazione dell’oggetto del subappalto e, dunque, anche una diversa modulazione del requisito d’idoneità professionale, configura, piuttosto, la dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio dall’aggiudicataria come sostitutiva (e non meramente rettificativa) e, perciò, atta a modificare in radice la dichiarazione da questa formulata al momento

della presentazione della domanda di partecipazione e ciò proprio al fine di colmare il requisito mancante e con l'esito di un'indebita alterazione dell'offerta iniziale.

Né la distonia tra le due dichiarazioni può ragionevolmente qualificarsi come errore materiale, tale essendo solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà. Di contro nel caso concreto né dalla lettura dei singoli documenti prodotti nelle successive fasi di gara dall'aggiudicataria (Allegato 1 e DGUE rettificato) né dalla loro comparazione risulta palese la volontà inequivoca dell'aggiudicataria di riferire il subappalto (e, in via complementare, la qualificazione in proprio) all'uno o all'altro catalogo di parametri analitici. Ed anzi la confusione tra Allegato II e III del D.lgs. 18/2023 risulta perpetuata da Lab Center Sicilia anche nell'attività difensiva dispiegata in giudizio. Se, infatti, per respingere la censura circa la carenza del prescritto accreditamento la parte controinteressata eccepisce di aver confermato nel DGUE rettificato *“la volontà, già espressa nella domanda, di subappaltare le prestazioni relative a colifagi somatici, radioattività e parametri del Gruppo B - Allegato III del D.Lgs. 18/2023 (doc. 5)”* (pag. 3 della memoria del 26 maggio 2026), allo stesso tempo, per contrastare la censura relativa alla violazione del divieto di cessione della quota prevalente di prestazioni, richiama il numero degli interventi richiesti per i gruppi A e B dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto -rispettivamente 1.021 e 75- (cfr. pag. 10 della predetta memoria del 26 maggio 2026 e pag. 5 della memoria del 24 luglio 2026), che, tuttavia, sul punto rimandano espressamente alla partizione dell'Allegato II del D.lgs. n. 18/2023 (cfr. docc. 1, pag. 5 e doc. 2, pag. 7 Sialab).

In definitiva, coglie nel segno l'assunto demolitorio secondo cui mediante il soccorso offerto dalla stazione appaltante la parte controinteressata ha cercato di colmare la carenza di qualificazione per le analisi afferenti alla Parte B, tabella 1 D.lgs. n. 18/2023, delineando soltanto in quella sede il relativo meccanismo qualificatorio

mediante subappalto necessario, in difformità dalla dichiarazione iniziale, recante una differente configurazione del requisito partecipativo.

Ne consegue l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore di Lab Center Sicilia, che, per l'effetto, dev'essere annullata.

La radicalità del vizio accertato e la sua incidenza logico-diacronica sulla procedura in oggetto comportano l'assorbimento di ogni ulteriore ragione di doglianza e, come anticipato, anche delle correlate questioni in rito.

C) Sussistono, inoltre, ai sensi degli artt. 122 e 124 comma 1 cod. proc. amm. i presupposti per la declaratoria d'inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria e per disporre il subentro della parte ricorrente nel rapporto negoziale (previo espletamento delle verifiche di legge da parte della stazione appaltante e subordinatamente all'esito positivo di queste) fino alla naturale scadenza del contratto atteso che:

- Sialab, quale seconda in graduatoria, ha espressamente formulato domanda di tutela in forma specifica;
- il vizio accertato non comporta la riedizione della procedura di gara;
- il termine di durata del contratto non è ancora spirato;
- la ricorrente può, pertanto, ancora ricevere ordinativi in conformità al programma di campionamenti a cadenza mensile stabilito da Iblea Acque.

D) le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- annulla la determinazione n. 74 del 18 marzo 2026, avente ad oggetto l'aggiudicazione a Lab Center Sicilia s.r.l.s. del servizio di campionamento e analisi

chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano nell'Ambito Territoriale n. 4 di Ragusa, per la durata di dodici mesi, e gli altri atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;

- ai sensi degli artt. 122 e 124, comma 1 cod. proc. amm. dichiara inefficace il contratto di appalto stipulato tra Iblea Acque S.p.A. e Lab Center Sicilia s.r.l.s. avente ad oggetto il predetto servizio e condanna Iblea Acque S.p.A. al risarcimento del danno in forma specifica in favore della ricorrente, da eseguirsi mediante subentro di Sialab s.r.l. nel medesimo rapporto negoziale, previo espletamento delle verifiche di legge da parte della stazione appaltante e subordinatamente all'esito positivo di queste, fino alla scadenza del termine di durata del contratto;

- condanna la stazione appaltante e la parte controinteressata, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Andrea Maisano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Andrea Maisano**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppa Leggio**

**IL SEGRETARIO**